



DETERMINAZIONE N. 857 DEL 2 AGOSTO 2012

AREA TROTTO – OGGETTO: CANCELLAZIONE LISTA PAGAMENTI INSODDISFATTI SIG. TORRENTE VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 11, che ha istituito l’ASSI – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTA la determinazione del 6/3/2012 con la quale si è provveduto all’iscrizione del Sig. Torrente Vincenzo nella lista dei pagamenti insoddisfatti per non aver provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati e secondo quanto disposto con decisione n. 290/10, dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza con irrogazione di apposita sanzione amministrativa;

VISTO il Capo V del Regolamento delle Corse al Trotto ex artt. 104-105 “*Lista pagamenti insoddisfatti*”;

CONSIDERATO che tutti coloro che vengono iscritti nella lista per ottenere la cancellazione devono, oltre a soddisfare il loro debito, pagare il previsto diritto di segreteria pari a euro 192,00 a titolo di rimborso;

ATTESO l’avvenuto adempimento del Sig. Torrente Vincenzo come richiesto dalla normativa suindicata;

DETERMINA

di cancellare dalla lista dei pagamenti insoddisfatti il Sig. Torrente Vincenzo.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta